

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

La vigente normativa comunitaria conferisce libertà di stabilimento agli operatori dell'autotrasporto nell'Unione e a tale scopo agevola il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri di diplomi, certificati ed altri titoli. La scelta dello Stato membro di stabilimento si basa su molti fattori: tra questi l'ammontare della tassa sui veicoli, anche se per le tasse annuali sui veicoli si applicano le aliquote minime previste dalla normativa comunitaria. In materia di ore di guida si applica la normativa comunitaria come per molti altri requisiti di sicurezza.

Le autorità lussemburghesi hanno informato la Commissione che, nel 2000, 315 imprese di autotrasporto hanno stabilito la loro sede in Lussemburgo. In seguito alle denunce di fonte sindacale riguardo all'abnorme aumento delle società «cassetta delle lettere» stabilitesi in Lussemburgo, la Commissione ha inizialmente espresso la sua preoccupazione alle autorità lussemburghesi. Tuttavia, il numero esatto di tali società non è noto. In seguito alla pronuncia della Corte di giustizia del 13 dicembre 2001⁽¹⁾ concernente una causa avviata dalla Commissione, nella quale il Lussemburgo è stato condannato per non aver recepito la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada e la recente causa «Kralowetz», le autorità lussemburghesi hanno fatto presente che le proposte di legge dirette a risolvere il problema verranno esaminate urgentemente.

La normativa comunitaria⁽²⁾ che disciplina il regime di stabilimento degli autotrasportatori negli Stati membri prescrive condizioni minime dal punto di vista qualitativo e stabilisce inoltre che gli Stati membri verifichino che tali condizioni vengano soddisfatte. La normativa comunitaria è stata rafforzata nel 1998 e la Commissione non intende modificarla per il momento.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 dicembre 2001.

⁽²⁾ Direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, GU L 277 del 14.10.1998.

(2002/C 277 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1207/02

**di Antonio Tajani (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE)
e Amalia Sartori (PPE-DE) alla Commissione**

(26 aprile 2002)

Oggetto: Inquinamento luminoso

Il costante aumento dell'inquinamento luminoso sta raggiungendo livelli preoccupanti.

In Italia, come in molti altri stati europei, sta diventando sempre più difficile riuscire a distinguere i corpi celesti più piccoli fino ad arrivare, in alcuni casi, addirittura all'impossibilità di distinguere ad occhio nudo la Via Lattea.

Oltre ad un inutile spreco di energie e di denaro, abbiamo a che fare con un fenomeno che influisce negativamente sulla salute umana (può comportare problemi di miopia e disturbi ormonali potenzialmente teratogene), sulla fauna (influisce sulle abitudini di caccia, di riproduzione e migrazione) e sulla flora (riguarda i processi fotosintetici e fotoperiodismo).

Non meno importante è il nocumento creato allo studio scientifico del cosmo, ramo della scienza che dai primi albori della civiltà, condiziona, stimola, fa progredire e affascina il genere umano.

Ricerche documentate prevedono che qualora nulla venga fatto l'aumento di luminosità del cielo progredirà ad un ritmo del 10% annuo.

Questo fenomeno (fatta eccezione per alcune norme regionali) non trova limiti alla sua espansione a causa del disinteresse delle Istituzioni competenti sia in Italia, che nel resto d'Europa.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per disciplinare in modo concreto ed unitario questo tipo di inquinamento?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 giugno 2002)

La Commissione invita gli onorevoli interroganti a consultare le risposte date a una serie di interrogazioni scritte sul tema dell'inquinamento luminoso: le interrogazioni scritte E-0514/96 dell'on. Teverson⁽¹⁾, E-2789/98 dell'on. Watson⁽²⁾ e E-3301/00 dell'on. McNally⁽³⁾.

Non esistono ancora prove certe degli effetti negativi sull'ambiente e la salute dell'inquinamento luminoso dovuto ad illuminazione esterna eccessiva e mal collocata, e quindi la Commissione non intende per ora avanzare proposte di intervento dell'Unione europea in tale settore. Al riguardo, è opportuno ricordare che la responsabilità per la sistemazione e l'intensità delle fonti di illuminazione esterna spetta generalmente alle autorità nazionali o locali, le quali, nel concedere l'autorizzazione all'installazione, devono tenere conto di altri aspetti, tra i quali la sicurezza.

La Commissione condivide tuttavia l'opinione degli onorevoli parlamentari che, ogniqualvolta ciò sia possibile, è auspicabile combattere lo spreco di energia e migliorare l'efficienza energetica di prodotti ed attrezzature — con particolare riferimento all'illuminazione esterna — attraverso iniziative sia comunitarie che nazionali. Iniziative del genere possono dare un contributo di rilievo al rispetto degli impegni presi dall'Unione europea con il protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Programma europeo per il cambiamento climatico (PECC), nato grazie alla collaborazione di tutte le parti interessate e degli esperti degli Stati membri, mira ad individuare le misure concrete che possano contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è data sul fronte del cambiamento climatico. L'approvvigionamento e l'uso dell'energia, e in particolare l'utilizzo più efficiente dell'illuminazione, sono tra i temi principali del PECC. In questo senso è particolarmente importante la recente proposta di direttiva sulle prestazioni energetiche nell'edilizia⁽⁴⁾, sostenuta dal PECC, poiché uno dei suoi obiettivi è proprio quello di promuovere l'efficienza energetica degli edifici, soprattutto per quanto riguarda l'illuminazione.

Sono in atto anche altre iniziative come il programma Green Light, varato il 7 febbraio 2000 dalla Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea. Si tratta di un'iniziativa per la prevenzione volontaria dell'inquinamento, che incoraggia i consumatori di elettricità per usi non residenziali a impegnarsi nei confronti della Commissione ad installare nei loro impianti tecnologie di illuminazione a bassa perdita. Gli obiettivi che il programma si prefigge sono la riduzione del consumo energetico europeo dovuto all'illuminazione interna ed esterna — con conseguente taglio delle emissioni inquinanti e limitazione del riscaldamento globale — e migliori condizioni di visibilità, con conseguente minore spesa.

⁽¹⁾ GU C 217 del 26.7.1996.

⁽²⁾ GU C 96 dell'8.4.1999.

⁽³⁾ GU C 261 E del 18.9.2001.

⁽⁴⁾ GU C 213 E del 31.7.2001.

(2002/C 277 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1215/02 di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(29 aprile 2002)

Oggetto: Situazione nel settore dell'olio di sansa di oliva

A seguito della crisi alimentare provocata, in Spagna, dalla presenza di alfabenzopirene nell'olio di sansa di oliva, sia le industrie che sono state interessate dal tale problema che quelle che non lo sono state hanno subito forti perdite. Per compensare tali perdite e far uscire il settore dalla crisi, l'amministrazione spagnola ha concesso aiuti nazionali, che sono al centro dell'attenzione della Commissione.